

Codice A1805A

D.D. 4 ottobre 2019, n. 3416

**Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di rinnovo del "Progetto di gestione della diga di Busin" in comune di Premia (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A.**

Premesso che :

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto;

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 536 del 226/11/2007 del Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo era stato approvato il "Progetto di gestione della diga di Busin" in comune di Premia (VB), presentato da Enel Produzione S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 8709 del 03/04/2019 (ns. prot. n. 16599/A1805A del 04/04/2019), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente;

Dato atto che:

in data 04/07/2019 si è tenuta, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 2 e c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., la conferenza di servizi istruttoria istituita nell'ambito della struttura regionale preposta agli sbarramenti, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla

pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 14130/A1709B del 03/06/2019 della Direzione regionale Agricoltura - Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura;
- nota prot. n. 29495/A1817A del 26/06/2019 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania;
- nota prot. n. 63458/A1906A del 01/07/2019 della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 24667/A16000 del 02/10/2019 della Direzione regionale Ambiente;
- nota prot. n. 17045 del 08/07/2019 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota prot. n. 62582 del 12/07/2019 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est;

Visto il verbale delle riunioni della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

Preso atto che:

l'elevata quota a cui si trova il bacino e le condizioni naturali dell'ambiente circostante consentono di escludere criticità relative alla qualità del sedimento;

il contesto complessivo caratterizzato da un bacino imbrifero con deflussi molto contenuti, inoltre, determina soprattutto un apporto di materiale caratterizzato da una granulometria di elevata pezzatura, pertanto sedimento nell'invaso in quantità ridotta;

L'unica modalità operativa prevede ogni anno lo svuotamento quasi totale dell'invaso con apertura dello scarico di fondo nel periodo invernale tra novembre e dicembre fino a una quota poco al di sotto della soglia di minima regolazione e vengono mantenuti aperti gli organi di intercettazione della derivazione e dello scarico di fondo fino a quando inizia il reinvaso del serbatoio in concomitanza dello scioglimento nivale primaverile;

tale gestione invernale a serbatoio vuoto, effettuata principalmente per sospendere le attività di guardiania della diga, rende minimo l'accumulo di sedimenti all'interno dell'invaso, pertanto non sono previste al momento attuale manovre inerenti fluitazioni, spurghi o asportazioni di sedimenti;

le eventuali manovre di esercizio degli scarichi e le attività di ispezione o manutenzione, quando necessarie, vengono svolte nel medesimo periodo; se questo non fosse possibile in ogni caso, data la gestione generale dell'invaso, viene dichiarato che il quantitativo di materiale trasportato a valle sarebbe trascurabile

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il progetto di gestione della diga di Busin può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, alle condizioni riportate nel dispositivo;

Visto il parere preventivo positivo ai fini della sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, espresso dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con la suddetta nota prot. n. 17045 del 08/07/2019;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte:

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del Progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### IL DIRIGENTE

Visto il d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il d.m. 30/06/2004;

vista la l.r. 25/2003 e s.m.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

visto il d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

#### *determina*

- di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione della diga di Busini" in comune di Premia (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide eventualmente non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della d.g.r. n.44-5084 del 14/01/2002 e della d.g.r. n. 66-478 del 02/08/2010;
3. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
4. Dovranno essere integrati i dati relativi alle caratteristiche chimico-fisiche (temperatura, pH, ossigeno disciolto) delle acque, lungo una colonna d'acqua rappresentativa, nel periodo precedente

allo svasso invernale. In funzione dei risultati si potrà verificare la necessità che tale indagine venga ripetuta e con quale frequenza;

5. Qualora si dovesse ricorrere a differenti modalità operative di gestione, legate ad una modifica dei trend di sedimentazioni finora osservati, dovrà essere presentato un aggiornamento del progetto di gestione, per approfondire le cause dell'interrimento e quindi definire ulteriori e diverse modalità di gestione che dovessero rendersi necessarie.

6. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione;

Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del torrente Busin e/o nei rii minori con sedime demaniale affluenti il bacino, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del r.d. 523/1904, da parte del Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

La Regione si riserva altresì di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 33/2013.

Gli estensori  
ing. Roberto Fabrizio  
ing. Roberto Del Vesco

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo  
ing. Gabriella Giunta